

Ufficio giuridico della  
Divisione delle contribuzioni  
Viale Stefano Franscini 8  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 39 37  
e-mail dfe-dc.ufficiogiuridico@ti.ch  
web www.ti.ch/fisco

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione delle contribuzioni

## L'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza di rinnovo presentata dalla:

### **Associazione Genitori Non Affidatari (AGNA)**

con sede a **Lugano** e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle **IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE** a norma dell'art. 154 cpv. 1 lett. d) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

*“essere un'associazione di importanza regionale e di riferimento, anche per difendere gli interessi di determinati gruppi di persone nel caso di “lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. Promuovere e incentivare la creazione di una cultura adeguata e responsabile della separazione, in particolare fare in modo che i figli possano mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori e quindi ricevere cure, educazione, istruzione, affetto da ciascuno di essi. Ciò in sintonia con la Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini, la CEDU ed i suoi protocolli aggiuntivi, le Costituzioni Federale e Cantonali, il Codice Civile Svizzero ed ogni altra legge a tutela dei minori e della famiglia, compreso il Codice Penale. Fare emergere l'importanza, per l'educazione e la crescita psicofisica del bambino, della funzione educante di entrambi i genitori in posizione di assoluta uguaglianza di fronte ai figli ed evidenziare la priorità da dare al mantenimento di buoni rapporti tra gli ex coniugi. Ciò sia prima, ma particolarmente dopo la separazione. La realizzazione di un diritto all'autorità parentale congiunta indipendentemente dallo stato civile dei genitori e di un dovere di mantenimento congiunto di entrambi i genitori e dell'affidamento congiunto quale regola. L'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori deve essere concesso solo in casi eccezionali e di grave pericolo per l'integrità psico-fisica della prole. Studiare e proporre, con le autorità e gli operatori del settore, misure di prevenzione efficaci contro la strumentalizzazione dei figli durante le procedure di divorzio o separazione, in particolar modo preservando i figli da ogni forma di violenza psicologica ed emotiva, o maltrattamento, come per esempio l'alienazione parentale. In caso di separazione e/o divorzio e in particolare in caso di conflitti tra i coniugi, promuovere la mediazione (servizi di mediazione) come soluzione offerta ai genitori in alternativa ai tribunali. Promuovere attività creative e per il tempo libero, a beneficio dei genitori non affidatari e dei loro figli. Fornire assistenza umana e sociale ai genitori che, per qualsivoglia ragione, si trovino in difficoltà nello svolgimento della funzione naturale di genitori, ad esempio istituendo uno specifico servizio di consulenza. Tutelare e promuovere i diritti dei genitori, madri o padri,*

Decisione n. 2010/125 dell' 11 novembre 2022

*non conviventi e non affidatari, e dei relativi nonni. Promuovere dibattiti e convegni con esperti e specialisti per sensibilizzare l'opinione pubblica a diffondere una nuova cultura della paternità e della separazione, fondata sull'importanza del ruolo educativo di entrambi i genitori. Promuovere attività educative e culturali intese a valorizzare la funzione genitoriale”;*

considerato che:

1. a norma dell'art. 154 cpv. 1 lett. d) LT, sono esenti dall'imposta di successione e donazione le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera;
2. nel caso concreto, l'ente svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità esperita attraverso un'opera di formazione, l'organizzazione di gruppi d'incontro, di attività di sostegno parentale e tramite la partecipazione agli osservatori delle famiglie, a trasmissioni, a tavole rotonde ed eventi specifici in merito. AGNA si prefigge la promozione del concetto di bi-genitorialità, inteso come necessità, da parte dei bambini, di poter contare su entrambe le figure genitoriali, promuovendo altresì una nuova visione della famiglia, così come il diritto all'informazione e alla partecipazione all'educazione e alla crescita emotiva dei figli;

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti il rinnovo dell'esonero fiscale,


#### **risolve:**

1. L'istanza di rinnovo è accolta. Di conseguenza, all'**Associazione Genitori Non Affidatari (AGNA)**, con sede a **Lugano**, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte di successione e donazione a norma dell'art. 154 cpv. 1 lett. d) LT.
2. La persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro ed è tenuta ad elargire l'utile netto a favore dell'attività di pubblica utilità.  
Le liberalità assegnate all'ente dovranno essere utilizzate alla realizzazione degli scopi statutari.
3. I membri del Comitato non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive.  
Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
4. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare spontaneamente all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, **ogni cinque anni, e per la prima**


Decisione n. 2010/125 dell' 11 novembre 2022

- volta entro il 30.06.2027**, tutti i conti annuali (bilancio, conto economico e rapporto d'attività) allo scopo di permettere un controllo contabile e la riconsiderazione dell'esistenza delle condizioni d'esenzione. Qualora non venissero presentati i conti annuali entro il termine summenzionato, previa revoca dell'esenzione fiscale, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con la tassazione d'ufficio.
5. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
  6. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
  7. In caso di scioglimento, l'ente sarà necessariamente tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività avente scopo pubblico o di pubblica utilità o scopo pubblico ed al beneficio dell'esenzione fiscale.
  8. Nel caso in cui non fossero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute, in ossequio ai termini di prescrizione del diritto di tassare (15 anni).
  9. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF **50.-- (cinquanta)**, ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
  10. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
  11. Comunicazione come di pratica e all'Associazione Genitori Non Affidatari (AGNA), Salita M. e A. Chiattono 7, 6900 Lugano.

**DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI**  
Ufficio giuridico



lic. iur. Mario Fagetti



avv. Sebastian Mascetti